

PROPOSTA DI STATUTO DELLA FEDERAZIONE SISVet

STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE DENOMINATA "SOCIETA' ITALIANA DELLE SCIENZE VETERINARIE" (ACRONIMO S.I.S.Vet.)

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E SCOPO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1.1.L'Associazione scientifica e culturale denominata "Società Italiana delle Scienze Veterinarie", siglabile S.I.S.Vet., costituita in Bologna il 18 luglio 1947 (atto a rogito del Notaio Dott. Giusto Gondoni), eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1948, ha sede nel Comune di Brescia (BS).

1.2.La sede legale può essere trasferita in altro Comune, purché in Italia, soltanto con una delibera dell'Assemblea dei Soci, e ciò comporterà modifica del presente Statuto.

1.3.Il Comitato Esecutivo può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto; in questo caso, i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Art. 2

DURATA

2.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

OGGETTO E SCOPO

3.1. L'Associazione promuove, sviluppa e divulga le Scienze Veterinarie, favorisce e coordina i rapporti con le Istituzioni Scientifiche, con la Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze Veterinarie e con i singoli cultori delle Scienze Veterinarie, sia in Italia che all'estero.

3.2. L'Associazione promuove, nel settore dello studio e della cultura delle Scienze Veterinarie, il costante aggiornamento degli Associati delle Associazioni federate e, quindi, svolge attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni da loro erogate.

3.3.In particolare l'Associazione:

- realizza il coordinamento delle attività delle Associazioni scientifiche aderenti e selezionate mediante criteri menzionati nello statuto;
- rappresenta le Associazioni aderenti in tutti gli organismi istituzionali o deputati alla formazione scientifica;
- promuove l'utilizzazione delle comuni esperienze e risorse formative positivamente sperimentate dalle singole Società aderenti.

Nel dettaglio:

- a) promuove e sviluppa la ricerca scientifica;
- b) diffonde la conoscenza delle ricerche e degli studi realizzati nei settori della veterinaria e delle discipline affini;

- c) favorisce la collaborazione scientifica e tecnica tra le società scientifiche specializzate ai fini del coordinamento delle singole attività;
- d) sviluppa l'aggiornamento culturale, etico, tecnologico e professionale;
- e) collabora con gli Enti Pubblici e con le Istituzioni interessate alla evoluzione tecnologica degli allevamenti, alla sicurezza e salubrità degli alimenti di origine animale, al benessere e alla salute animale;
- f) partecipa alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione della stampa scientifica;
- g) promuove e sollecita la istituzione di premi e di borse per studi e ricerche attinenti alle scienze veterinarie;
- h) si rende garante della solidità delle basi scientifiche degli eventi formativi e adotta sistemi di verifica della loro qualità pedagogica e della loro efficacia;
- i) collabora con la Commissione nazionale per la formazione continua e con le Regioni, per l'attività di valutazione degli eventi formativi nell'ambito del programma ECM;
- j) collabora con il Ministero della Salute, con le Regioni e con le Istituzioni sanitarie pubbliche, per l'elaborazione, la diffusione e l'adozione delle linee guida ed ai relativi percorsi diagnostici terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza;
- k) contribuisce, sotto il profilo culturale e scientifico, allo sviluppo e alla qualità delle attività sanitarie e mediche italiane;
- l) svolge, in collaborazione con gli Ordini professionali, Istituti Zooprofilattici, Sindacati e altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
- m) collabora con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- n) elabora linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.;
- o) promuove trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

3.4. In relazione a tutte le suddette attività, l'Associazione:

- non persegue finalità di lucro;
- non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;
- non persegue finalità sindacali, non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli Associati, né svolge alcuna attività sindacale diretta o indiretta.

3.5. Unicamente per la realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché la trasformazione del patrimonio, anche tramite donazioni, anche modali, nel rispetto della congruità dell'operazione e dei fini statutari.

TITOLO II

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

GENERALITÀ

4.1. Nel presente Statuto, i termini "socio" e "associato", comunque declinati, sono considerati termini aventi significato esattamente identico.

4.2. Tutti i soci godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità.

4.3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l'ammissione a Socio dell'Associazione si intende sempre a tempo indeterminato, salve le cause di recesso ed esclusione previste dal presente Statuto.

Art. 5

CATEGORIE DI SOCI

5.1. I Soci si distinguono in:

- Soci onorari;
- Soci ordinari.

Art. 6

AMMISSIONE DEI SOCI ONORARI

6.1. Possono essere nominati Soci onorari coloro che conseguono importanti risultati di alto valore scientifico nell'ambito delle scienze veterinarie o siano altamente benemeriti dell'Associazione. Le relative proposte vengono avanzate dai Soci e devono contenere il "curriculum" della persona designata.

6.2. La nomina viene fatta dal Comitato Esecutivo, sentito il parere del Comitato Scientifico dell'Associazione e la comunicazione all'interessato, dell'avvenuta nomina, viene data nelle forme che il Presidente riterrà più idonee.

6.3. I Soci onorari non hanno diritto di voto ma possono partecipare in Assemblea con diritto di parola.

Art. 7

AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI

7.1. Sono ammessi ad essere Soci Ordinari della SISVet, senza limitazione alcuna, le Associazioni Scientifiche identificate o riconosciute a livello comunitario o internazionale che possiedano i seguenti requisiti:

a) operino nel campo medico-scientifico veterinario perseguendo fini di ricerca e/o aggiornamento professionale, svolgendo attività scientifica e culturale, in ambito specifico o interdisciplinare (disciplina universitaria, patologia, ecc.), realizzando attività di informazione, educazione e di crescita professionale come Rivista o Bollettino della Società, Congresso Nazionale, Sito Internet, Corsi di formazione etc...)

b) abbiano le seguenti caratteristiche istituzionali:

- diffusione a carattere nazionale.
- statuto redatto per atto pubblico o per scrittura privata registrata o autenticata, conforme alla normativa vigente;
- non avere fini di lucro.
- elenco Soci, disponibile e verificabile a mera richiesta di SISVet, in regola con il pagamento delle quote, che devono essere spontaneamente versate dal socio e non frutto di automatismi derivanti da iscrizione ad altre associazioni.

7.2. Le Società Medico-Scientifiche che intendono associarsi o riassociarsi dovranno rivolgere al Presidente della SISVet domanda sottoscritta dal legale rappresentante, indirizzata alla SISVet, allegando la documentazione richiesta unitamente ad una autocertificazione attestante la sussistenza e il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto SISVet e dal regolamento integrativo; il Comitato Esecutivo provvederà ad esaminare la domanda e comunicherà, anche via e-mail, l'esito della decisione adottata.

7.3. Alla domanda si deve allegare copia della ricevuta di pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

7.4. La qualifica di Socio si assume dalla data di ricezione da parte dell'Associazione della domanda di cui ai commi precedenti. Tuttavia, il Comitato Esecutivo può negare l'ammissione di un Socio, qualora constati la mancanza dei requisiti previsti dal presente Statuto per l'ammissione a socio.

Art. 8

ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

8.1. Le Associazioni che partecipano alla SISVet sono tenute a partecipare alle attività scientifiche comuni (Congresso annuale SISVet), nonché a contribuire fattivamente a ogni altra attività culturale di interesse comune. Il mancato rispetto di tali doveri costituisce motivo di esclusione dall'Associazione.

Art. 9

VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI DEI SOCI ORDINARI

9.1. I Soci ordinari devono provvedere entro la fine del mese di marzo di ciascun anno al pagamento della quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea precedente, nei modi fissati dall'Amministratore Economo.

9.2. Il Comitato Esecutivo può deliberare che il Socio che provveda al pagamento della quota associativa oltre il termine previsto al comma precedente debba versare contestualmente anche una penalità determinata dal Comitato stesso.

9.3. Soltanto il pagamento della quota associativa annuale dà diritto di partecipare a tutti gli atti della vita dell'Associazione. I Soci morosi nel pagamento delle quote sono invitati a soddisfare il loro impegno nei modi e nelle forme che il Presidente riterrà più idonee.

9.4. La quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 10

CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

10.1. Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato esecutivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

10.2. L'Assemblea può deliberare l'esclusione di un Associato per gravi motivi quali ad esempio:

- 1) mancato pagamento delle quote associative per tre anni consecutivi;
- 2) aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell'Associazione o lesivo del decoro di questa o aver esercitato un'attività in contrasto con le finalità istituzionali dell'Associazione.

10.3. La deliberazione di esclusione ha effetto il giorno in cui viene comunicata all'Associato escluso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

10.4. Gli Associati che, per qualunque causa, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

GENERALITA'

11.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

11.2. Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito. Non ne consegue alcun compenso. I membri del Comitato Esecutivo, del Comitato Scientifico, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri hanno diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro incarico e debitamente documentate.

11.3. Tutte le cariche sociali sono riservate ai Soci delle Associazioni federate, con l'eccezione del Segretario Generale che può essere anche non socio.

11.4. Ogni carica sociale dura tre anni e per un solo mandato consecutivo. L'elezione delle cariche sociali avviene in base alle norme di cui al presente Statuto.

11.5. Il Presidente può ricoprire la carica per un solo mandato consecutivo, ma può successivamente essere eletto membro del Comitato Esecutivo. I membri del Comitato Esecutivo e degli altri Organi associativi possono essere eletti solo per un mandato consecutivo.

11.6. Il componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

11.7. Non è ammessa la partecipazione alle riunioni degli Organi associativi (compresa l'Assemblea) a mezzo di persona delegata, così come non è ammesso il voto per corrispondenza. E' possibile prevedere forme di consultazione telematica.

Art. 12

ASSEMBLEA: GENERALITA' E COMPOSIZIONE

12.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai legali rappresentanti pro-tempore, o loro delegati, delle Associazioni aderenti alla Federazione e che risultano regolarmente iscritte alla SISVet alla data della convocazione.

12.2. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

12.3. Il diritto di voto spetta a tutti gli Associati ordinari per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e per qualunque altro argomento sottoposto all'esame e/o all'approvazione dell'Assemblea.

12.4. Vigè il principio del voto singolo: pertanto ogni Socio ha sempre diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota versata.

Art. 13

ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

13.1. La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Comitato Esecutivo e comunicata a tutti gli Associati mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente, da inviare almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

13.2. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare, e può contenere anche l'indicazione della data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione da fissarsi almeno un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione.

13.3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, normalmente in occasione del convegno scientifico annuale, per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del Bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello in corso. I Bilanci o rendiconti oggetto di approvazione devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea di prima convocazione in modo che ciascun socio possa prenderne preventivamente visione.

13.4. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Comitato esecutivo ne riconosca la necessità o quando è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 14

ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

14.1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

14.2. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente.

14.3. Per modificare il presente Statuto, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 15

ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE

15.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

15.2. Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario generale dell'Associazione, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio designato dal Presidente.

15.3. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente edal Segretario (o dal Notaio).

15.4. Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede legale dell'Associazione affinché tutti soci ne possano prendere visione.

Art. 16

ASSEMBLEA: COMPITI

16.1. L'Assemblea degli Associati:

- delibera in merito alla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente;
- approva il Bilancio consuntivo del precedente anno accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti;
- approva il Bilancio preventivo per l'anno in corso;
- delibera in merito alla decadenza dei Soci;
- sceglie la sede del Convegno scientifico annuale;
- delibera in merito agli argomenti relativi alla gestione e alle attività sociali proposte dal Presidente e dal Comitato Esecutivo o da almeno il 50% dei soci;
- definisce le linee operative e di indirizzo della Federazione;
- elegge liberamente e democraticamente le cariche sociali previste dal presente Statuto;

Art. 17

PROCEDIMENTO PER LA ELEZIONE DEMOCRATICA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

17.1. Le seguenti cariche sociali (divise per tipologia) vengono attribuite dall'Assemblea a mezzo di elezione democratica da svolgersi secondo le norme previste nel presente articolo:

- a) Presidente dell'Associazione;
- b) Vice Presidente dell'Associazione;
- c) Amministratore Economo;
- d) N. 5 componenti del Comitato esecutivo;
- e) N. 2 componenti effettivi del Collegio dei Revisori;
- f) N. 1 componente supplente del Collegio dei Revisori;
- g) N. 3 componenti del Collegio dei Probiviri;
- h) i componenti elettivi del Comitato Scientifico in numero pari al numero delle Associazioni Scientifiche rappresentate nell'Assemblea.

17.2. Ciascun persona fisica può ricoprire una sola carica.

17.3. E' eletto chi ottiene il numero maggiore di voti, fino a concorrenza del numero delle persone da eleggere. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano.

17.4. Tutte le votazioni devono avvenire obbligatoriamente a scrutinio segreto.

17.5. Il Presidente o un suo delegato da scegliere tra i membri dell'Assemblea, nomina due o più scrutatori, fa allestire un'urna per ogni scrutatore e provvede affinché venga distribuita a ciascun membro presente una scheda vidimata con il timbro dell'Associazione e la firma di uno degli scrutatori.

17.6. Sulla scheda deve essere riportata la tipologia delle cariche da eleggere ed il numero dei componenti così come previsti al punto uno del presente articolo.

17.7. In corrispondenza di ogni tipologia di carica, il socio votante può esprimere tante preferenze quante sono le persone da eleggere.

17.8. terminate le operazioni di voto, gli scrutatori aprono una scheda alla volta, la passano al Presidente o al suo delegato che legge i nomi votati per ciascuna tipologia di carica. Tutti i Soci possono assistere alle operazioni di scrutinio.

17.9. Il Segretario annota l'andamento delle votazioni ed i voti ottenuti da ciascun candidato.

17.10. terminate le operazioni di voto, durante lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente o il suo delegato proclama i risultati delle votazioni e la lista degli eletti.

Art. 18

COMITATO ESECUTIVO

18.1. Il Comitato Esecutivo è composto da dieci membri così ripartiti:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Past President;
- d) Segretario Generale;
- e) Amministratore Economo;
- f) cinque componenti.

18.2. Tutti i membri del Comitato Esecutivo sono eletti dall'Assemblea, ad eccezione del Segretario Generale che è nominato dal Presidente e del past president. Il past President non ha diritto di voto.

Art. 19

COMITATO ESECUTIVO: COMPITI POTERI

19.1. Il Comitato Esecutivo è investito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione non espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci.

Propone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, predisposti dall'Amministratore Economo e delibera sulle materie indicate dal Presidente e dal Comitato Scientifico.

19.2. In base ai suggerimenti del Comitato Scientifico, il Comitato Esecutivo decide il programma dei Convegni, delle riunioni e dell'attività generale scientifica dell'Associazione, procede alla scelta definitiva dei temi oggetto di relazioni speciali e dei rispettivi relatori.

All'organizzazione del Convegno scientifico annuale nella sede stabilita provvede un Comitato organizzatore locale nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento.

19.3. Durante la prima riunione dell'anno solare, il Comitato esecutivo discute la relazione annuale del Comitato scientifico riguardante il tipo e la qualità delle attività svolte, verifica la tipologia e la qualità delle attività svolte e, nel decidere il programma delle attività associative, tiene conto della relazione presentata dal Comitato Scientifico e delle attività precedentemente svolte, affinché vengano privilegiate le tipologie di attività che realizzano meglio le finalità istituzionali e che garantiscano i più elevati standard qualitativi.

19.4. Il Comitato Esecutivo, con propria delibera, su proposta del Presidente, può delegare parte delle proprie attribuzioni o delle attribuzioni assegnate al Segretario Generale ad un Editorial Board che abbia il compito principale di curare l'attività editoriale propria dell'Associazione.

19.5. Con la delibera di cui al punto precedente, il Comitato Esecutivo:

-nomina i componenti dell'Editorial Board ed il Coordinatore (EditorialChief) scegliendoli anche tra non soci;

-determina i compiti affidati all'Editorial Board;

-determina il regolamento di funzionamento dell'Editorial Board, nonché le modalità ed i tempi con i quali l'Editorial Board dovrà riferire e relazionare al Comitato esecutivo o al Presidente.

19.6. Il Comitato esecutivo, con propria delibera, su proposta del Presidente, può nominare propri Delegati regionali; anche attraverso l'operato volontario di questi l'Associazione agisce a livello nazionale.

Art. 20

RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

20.1. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

20.2. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a tutti i componenti anche a mezzo posta elettronica.

20.3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

20.4. Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

20.5. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 21

PRESIDENTE

21.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Comitato Esecutivo e il Comitato Scientifico, esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto.

Art. 22

VICE PRESIDENTE

22.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

Art. 23

SEGRETARIO GENERALE

23.1. Il Segretario Generale, salva diversa deliberazione del Comitato Esecutivo ed in coordinamento con l'Editorial Board se nominato, sovrintende e svolge i principali compiti inerenti alla organizzazione tecnico-amministrativa dell'Associazione in conformità alle direttive del Presidente e alle deliberazioni del Comitato Esecutivo e provvede, in particolare, alla pubblicazione degli "Atti del Convegno Annuale", redige i verbali delle assemblee, delle riunioni del Comitato Scientifico e del Comitato esecutivo.

Art. 24

AMMINISTRATORE ECONOMO

24.1. L'Amministratore Economo cura l'intera gestione amministrativa dell'Associazione, interviene alle adunanze del Comitato Esecutivo e riferisce su quanto riguarda l'andamento economico. Sulla base delle direttive ricevute dal Presidente e/o dal Comitato Esecutivo, riscontra tutti gli atti che impegnano il patrimonio sociale, vigila sulle entrate e controfirma gli atti.

24.2. L'Amministratore Economo provvede alla gestione dei fondi disponibili e del patrimonio dell'Associazione in conformità alle deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo.

24.3. L'Amministratore Economo redige il Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo e, successivamente, dell'Assemblea dei soci.

24.4. L'Amministratore Economo tiene il protocollo e l'archivio sociale nonché l'elenco dei soci.

Art. 25

COMITATO SCIENTIFICO

25.1. Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica dell'Associazione.

25.2. Esso è formato:

- 1) dal Presidente dell'Associazione;
- 2) dal Vice Presidente dell'Associazione;
- 3) dal Segretario Generale dell'Associazione;
- 4) dai Direttori Generali dei Dipartimenti di competenza dei Servizi Veterinari del Ministero della Salute;
- 5) dal Presidente pro-tempore della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani o da un suo rappresentante;
- 6) dai membri eletti dall'Assemblea, uno per Associazione Scientifica rappresentata in Assemblea.
- 7) da un rappresentante designato dai Direttori Generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

25.3. Il Comitato Scientifico è coordinato da uno dei suoi membri eletto dal Comitato Scientifico stesso su proposta del Presidente.

Art. 26

COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO

26.1. Al Comitato Scientifico spettano i compiti seguenti:

- a) proporre argomenti di attualità scientifica e tecnica che possono essere oggetto di relazioni, simposi, tavole rotonde, ecc., durante i convegni e le riunioni generali di studio o di programmazione;
- b) designare le commissioni per l'assegnazione di premi e borse di studio;
- c) proporre il nome dei Soci cui affidare i temi da trattare;
- d) proporre al Comitato esecutivo la nomina di Soci onorari;
- e) proporre lo schema del programma scientifico di ciascuna riunione generale (Convegno) e dare il parere sugli eventuali temi scientifici e tecnici suggeriti da Soci o da Enti pubblici e privati;
- f) sovrintendere allo svolgimento dei lavori dei Convegni annuali;
- g) seguire i lavori e i rapporti scientifici tenuti dall'Associazione con l'estero;
- h) esprimere parere sopra ogni argomento di natura scientifica e/o tecnica proposto dal Presidente o dal Comitato esecutivo;
- i) predisporre una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, da sottoporre alla discussione del Comitato esecutivo alla prima riunione utile dell'anno solare corrente, riguardante il tipo e la qualità delle attività svolte dall'Associazione. In particolare, tale relazione deve contenere:
 - la descrizione delle varie tipologie di attività svolte, con espresso un parere in merito all'esito delle singole iniziative ed all'utilità di ognuna di esse con riguardo alle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - la valutazione della qualità delle singole iniziative con riferimenti a parametri tecnico-scientifici;
 - la proposta di nuove tipologie di iniziative con particolare attenzione alle finalità istituzionali dell'Associazione e al miglioramento della qualità delle attività svolte.

Art. 27

RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO

27.1. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.

27.2. Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente a mezzo di avviso di convocazione da inviare a ciascun componente anche a mezzo fax o posta elettronica ed è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione il Comitato scientifico è regolarmente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

27.3. Il Comitato scientifico delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 28

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

28.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di due membri effettivi. Deve inoltre essere nominato un membro supplente.

28.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal membro effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione o, in caso di parità, dal membro effettivo più anziano di età tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

28.3 Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta all'anno, è validamente costituito con la presenza dei due membri effettivi e delibera con il voto favorevole di entrambi.

28.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione. Redige una relazione annuale al Bilancio consuntivo e preventivo esprimendo un parere in merito all'approvazione di tali documenti.

28.5. I membri effettivi del Collegio dei Revisori che non sono Soci possono partecipare anche alle riunioni delle Assemblee con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

28.6. Non possono essere eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

28.7. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro del Collegio dei Revisori, subentra il Revisore supplente.

28.8. Il membro subentrato a norma dell'articolo precedente rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Collegio.

28.9. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta dal membro più anziano di età.

28.10. Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, subentrano i primi dei non eletti alle precedenti votazioni.

Art. 29

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

29.1. Qualsiasi controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, derivante dal rapporto associativo, che dovesse insorgere tra l'Associazione ed uno o più Associati, tra gli Associati medesimi ovvero fra l'Associazione e gli Organi associativi, sarà risolta dal Collegio dei Probiviri, composto da tre membri scelti tra i Soci nella graduatoria dei non eletti come Consiglieri.

29.2. Il più anziano di età dei tre membri è il Presidente di diritto del Collegio.

29.3. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal proprio Presidente su richiesta del Presidente dell'Associazione, del Comitato esecutivo o di singoli Soci mediante avviso da recapitare a ciascun membro anche a mezzo di fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO IV

NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

Art. 30

RISORSE FINANZIARIE

30.1. Le risorse finanziarie dell'Associazione provengono:

- 1) dalle quote associative pagate dagli Associati;
- 2) dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti e di Privati;
- 3) dalle rendite patrimoniali;
- 4) da ogni altra eventuale entrata per elargizioni, donazioni, contributi, ecc...;
- 5) dallo svolgimento, diretto o indiretto, di eventuali attività imprenditoriali necessarie per le attività di formazione continua.
- 6) dall'organizzazione dei Convegni;

30.2. Anche in deroga a quanto previsto nel punto precedente:

- l'Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli Associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- l'Associazione finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri ed i limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 31

ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

31.1. L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

31.2. Il Bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

31.3. Il Bilancio preventivo deve essere redatto sulla base di ragionevoli previsioni relative all'attività che verrà svolta durante l'anno.

31.4. La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione sono obbligatorie ed a tale obbligo si deve adempiere nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

31.5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 32

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

32.1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

32.2. L'Assemblea che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina anche uno o più liquidatori.

32.3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33

DISPOSIZIONI APPLICABILI

33.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme in materia di associazioni riconosciute previste dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile (articoli 14 e seguenti) e le relative Disposizioni di attuazione, nonché ogni norma legittimamente emanata in materia di Società scientifiche.